

Tutte le novità della manovra finanziaria 2007 in vigore da subito. Il Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge della Finanziaria 2007 e, contestualmente, ha varato il Decreto Legge n. 262, pubblicato sulla G.U. dello scorso 3 ottobre.

Il Disegno di Legge sarà sottoposto all'esame del Parlamento e, ovviamente, fino alla sua approvazione non sortirà alcun effetto.

Le misure contenute nel citato D.L. 262, invece, sono di immediata attuazione, si ritiene pertanto opportuno soffermarsi principalmente su di esse, riservando alle misure previste nel testo del D.d.L. un breve accenno.

Le donazioni

Il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (in G.U. n. 230 del 3.10.2006) contiene, all'art. 6, una serie di disposizioni che riformano la disciplina delle imposte indirette applicabili alle donazioni (e agli altri atti a titolo gratuito).

Vediamo cosa accade, in dettaglio, per le im-

poste di registro, ipotecaria e catastale.

► IMPOSTA DI REGISTRO.

Per le donazioni si applica, normalmente, l'imposta di registro, con aliquote differenziate (2% o 4%) a seconda del grado di parentela tra il donante e il beneficiario; per le donazioni immobiliari, effettuate a favore di parenti in linea retta o del coniuge, è prevista l'esenzione da imposta di registro, qualunque sia l'ammontare.

Per le donazioni di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali ecc. l'esenzione dall'imposta di registro è prevista nel solo caso di donazione a parenti in linea retta o al coniuge e fino ad un valore di 100.000 euro. Per quanto riguarda le donazioni di beni mobili diversi da "aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante" si ritiene, al momento,

che esse siano esenti da qualsiasi imposizione.

Segnaliamo, infine, che alle donazioni sono equiparati gli "atti costitutivi di vincoli di destinazione", tra i quali, in particolare, rientrano quelli previsti dall'art. 2645-ter c.c., e i trusts (siano essi costituiti in Italia o all'estero).

► IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI.

Le imposte ipotecarie e catastali sono applicabili in misura fissa (euro 168) solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta;
- sussistono i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni per la prima casa (estensibili, quindi, anche alle pertinenze della prima casa) e limitatamente alla quota di valore non superiore a euro 180.000. Se il valore dell'immobile dona-